

MCF

Dipartimento Amministrazione e Patrimonio  
8° PATRIMONIO

Ai Comitati Regionali C.R.I.  
**LORO SEDI**

Circolare n. 0055328/07 del 3/9/07

**Modifica alla circolare n. 0014422 del 28/02/07** relativa alla procedura ex art. 12 del D.Lgs.42 del 22/01/04 ( *verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare CRI la cui Esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni –Rilascio dell'autorizzazione ad alienare detto patrimonio da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*).

In relazione alla circolare di cui all'oggetto, si rende necessario procedere alla modifica di parte del testo di cui alla pagina 3 ed in particolare del punto che dice testualmente: *“Allo spirare dei 120gg se la Direzione Regionale per i Beni Culturali non ha formulato il parere ovvero non ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, la procedura di verifica si intende conclusa con esito negativo ed il bene non deve considerarsi soggetto a tutela e, quindi, alle disposizioni del D. Lgs. 42/04 (di conseguenza la sua alienazione e/o ristrutturazione non è subordinata all'autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attivi Culturali (art. 21 e ss. – 55 e ss.).”*.

Detta procedura, scaturita da una norma ( art. 27 del D.L. 269/03 ) che disciplinava in fase transitoria il procedimento di verifica dell'interesse culturale, prevedeva in buona sostanza il meccanismo comunemente definito di silenzio-assenso ( in ragione del fatto che l'inerzia dell'Amministrazione nell'ipotesi considerata si traduceva indirettamente in assenso alla vendita ); meccanismo che ora è da intendersi superato dalla normativa sopraggiunta.

Il testo di cui sopra dovrà, pertanto, ritenersi così modificato:

**“Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell’interesse culturale non intervenga entro il termine di cui sopra, si può diffidare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – tramite raccomandata A/R alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici competente – a provvedere. Nell’eventualità che il Ministero non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, è prevista la possibilità del ricorso alla prassi attivabile nei casi di “silenzio-inadempimento”, ex art. 21-bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. modif. ed integr. ( art. 1 comma 3 D.D.I. 28/2/05)”.**

Tale prassi, prevede, infatti, il ricorso al giudice, al fine di ottenere un provvedimento che ponga fine al comportamento inerte dell’amministrazione.

Con l’occasione si segnala, che per gli aspetti tecnici connessi al sistema informativo è possibile contattare il supporto tecnico all’indirizzo e-mail [supportobenitutelati@mondogis.net](mailto:supportobenitutelati@mondogis.net).

Si confida nella più ampia e fattiva collaborazione di codesti Comitati Regionali nel diffondere i contenuti della presente circolare a tutte le Unità insistenti nel proprio territorio.

Si segnala, infine, che per gli aspetti tecnici connessi al sistema informativo è possibile contattare il supporto tecnico all’indirizzo e-mail [supportobenitutelati@mondogis.net](mailto:supportobenitutelati@mondogis.net).

Il Dirigente delegato  
(Dott.ssa Maria Rita Porta)  
f.to Porta

Responsabile del Procedimento  
(Maria Cristina Ferretti)  
f.to Ferretti

e-mail [cristina.ferretti@cri.it](mailto:cristina.ferretti@cri.it)